



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA SINDACO

N. 8 DEL 29/07/2026

N. GENERALE 63 DEL 29/07/2026

OGGETTO:

OGGETTO: Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro in occasione della manifestazione denominata “Tavoli sotto le stelle”, prevista per il giorno 1 agosto 2026.

Considerato che in data sabato 1 agosto 2026 è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata “Tavoli sotto le stelle”, che prevede punti musicali e intrattenimenti vari in diverse aree della Città.

Vista la richiesta di svolgimento dell’evento presentata dal Sig. SABATO Salvatore, in qualità di Presidente pro tempore della “Pro Susa”, con sede in Susa, corso Inghilterra n. 39, acquisita al protocollo comunale n. 7761 del 16/06/2026.

Vista la S.C.I.A. acquisita al protocollo comunale n. 7761 del 16/06/2026, la comunicazione al Servizio di emergenza 118 prot. n. 8705 del 07/06/2026 e la comunicazione di pubblica manifestazione alla Questura prot. n. 8873 del 08/07/2026.

Dato atto che per la medesima manifestazione è stata adottata apposita ordinanza di disciplina temporanea della circolazione veicolare e della sosta nelle aree interessate dall’evento.

Rilevato che la manifestazione comporterà la presenza di pubblico nelle vie e piazze interessate dagli intrattenimenti, con conseguente necessità di adottare misure preventive a tutela dell’incolumità delle persone, del decoro urbano e della corretta fruizione degli spazi pubblici.

Rilevato che la vendita per asporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro può determinare situazioni di pericolo per l’abbandono dei contenitori nelle aree pubbliche o aperte al pubblico e per il possibile utilizzo improprio degli stessi.

Ritenuto pertanto necessario vietare, limitatamente al periodo e alle aree interessate dalla manifestazione, la vendita per asporto e la consegna al pubblico di bevande in bottiglie o contenitori di vetro, ferma restando la possibilità di utilizzare contenitori alternativi non pericolosi.

Dato atto che il presente provvedimento ha carattere temporaneo, è circoscritto allo svolgimento della manifestazione e risulta proporzionato alle esigenze di sicurezza e prevenzione sopra indicate.

Visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare l’art. 7-bis in materia di sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative.

Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.

Visto lo Statuto Comunale.

per le motivazioni e le finalità di cui sopra:

ORDINA

- per il giorno sabato 1 agosto 2026, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, nelle aree interessate dalla manifestazione “Tavoli sotto le stelle”, e in particolare in piazza Trento, piazza De’ Bartolomei, via Palazzo di Città, piazza Carlo Andrea Rana, via Martiri della Libertà, piazza San Giusto, piazza IV Novembre, via XX Settembre, via Francesco Rolando e via Roma il divieto di vendita per asporto e di consegna al pubblico di bevande, alcoliche e non alcoliche, in bottiglie o contenitori di vetro.
- il divieto si applica ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali, alle attività temporanee, alle associazioni e a ogni altro soggetto che effettui vendita o somministrazione nell’area della manifestazione.
- resta consentita la somministrazione assistita all’interno dei pubblici esercizi e dei dehors regolarmente autorizzati, purché non avvenga mediante consegna al cliente di bottiglie o contenitori di vetro destinati all’asporto o al consumo esterno all’esercizio.
- gli operatori interessati dovranno utilizzare, per l’asporto e per il consumo nelle aree pubbliche interessate dalla manifestazione, contenitori alternativi non in vetro.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell’Ente.
- che copia della presente ordinanza sia consegnata agli esercenti, agli operatori commerciali e ai soggetti interessati presenti nelle aree della manifestazione.
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Questura di Torino, alla Stazione Carabinieri competente, al Comando di Polizia Locale, all’Ufficio Commercio/SUAP e agli organizzatori della manifestazione, per quanto di rispettiva competenza.
- che gli organizzatori collaborino alla diffusione della presente ordinanza presso gli operatori coinvolti nella manifestazione.
- che il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia competenti siano incaricati della vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- che, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, l’inosservanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana.
- che il mancato rispetto delle prescrizioni impartite potrà comportare l’adozione di ulteriori provvedimenti di competenza a tutela della sicurezza, dell’incolumità pubblica e del regolare svolgimento della manifestazione.
- che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario nei termini e con le modalità di cui al Capo III del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni.



IL SINDACO
Firmato Digitalmente
Pier Giuseppe GENOVESE